

IN VIGORE DAL 20 AGOSTO IL DECRETO “CORRETTIVO” DEL D.LGS. 81/08

CHI RIGUARDA:	TUTTI i Datori di Lavoro di Imprese o Enti.
COSA RIGUARDA:	Le modifiche apportate al D.Lgs. 81/08 (il cosiddetto “Testo Unico” sulla sicurezza) dal D.Lgs. 106/09
IN SINTESI:	Tra le numerose modifiche sancite dal D.Lgs. 106/09, riepiloghiamo di seguito le principali relative al Titolo I
DA QUANDO:	20 agosto 2009

L'atteso **Decreto correttivo al D.Lgs. 81/08** è stato firmato dal Capo dello Stato il 3 agosto scorso. Reca il numero 106 ed è stato pubblicato sul S.O. n. 142 alla **Gazzetta Ufficiale n. 180** del 5 agosto.

Rispetto alla bozza diffusa a marzo, il Decreto presenta **notevoli differenze**. Nella pagina seguente, riportiamo una **sintesi** di alcune modifiche apportate al Titolo I e in vigore dal 20 agosto.

Fra le modifiche, riteniamo opportuno riportare **ESCLUSIVAMENTE** quelle a nostro avviso rilevanti, **nella pratica**, per i Datori di Lavoro. Siamo naturalmente disponibili a fornire, in qualsiasi momento, chiarimenti e informazioni circa **tutte** le disposizioni nuove, modificate o abrogate.

I nostri Clienti in assistenza riceveranno direttamente dai nostri Tecnici **tutte le opportune indicazioni** in merito alle eventuali modifiche da apportare alle attività in corso.

**Per qualsiasi ulteriore informazione, o per richiedere il testo
completo dei provvedimenti citati,**

VAI ALLA PAGINA [CONTATTI](#)

oppure SCRIVI all'indirizzo ma.faina@startrash.it

ARGOMENTO	NOVITÀ
Delega di funzioni da parte del Datore di Lavoro (Art. 16)	<p>⇒ La persona delegata dal Datore di Lavoro può a sua volta delegare alcune delle specifiche funzioni a una terza persona. Quest'ultima NON PUÒ più delegare ad altri.</p> <p>⇒ L'obbligo di vigilanza sull'operato del delegato (che, lo ricordiamo, permane in capo al Datore di Lavoro) si intende assolto quando in azienda viene adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione e gestione di cui all'art. 30, ad esempio il Sistema di Gestione conforme alle linee guida BS-OHSAS 18001:2007.</p>
Obblighi generali del Datore di Lavoro (Art. 18)	<p>⇒ Rafforzato l'obbligo di fare applicare il programma di sorveglianza sanitaria stabilito, sia inviando i Lavoratori alle visite, sia esigendo il rispetto degli obblighi da parte del Medico Competente.</p> <p>⇒ Possibilità di elaborare e conservare Documento di valutazione dei Rischi e DUVRI anche solo su supporto informatico.</p> <p>⇒ Rimandato l'obbligo di comunicazione all'INAIL degli infortuni aventi durata 1-2 giorni; entrerà in vigore dopo 6 mesi dalla pubblicazione dell'apposito decreto attuativo.</p> <p>⇒ Ribadito l'obbligo di vigilanza su: Preposti, Lavoratori, progettisti, fabbricanti, fornitori, installatori, Medico Competente. Introdotta contestualmente una precisazione sulla responsabilità dei suddetti soggetti.</p>
Contratti d'appalto e d'opera (Art. 26)	<p>⇒ L'obbligo del DUVRI decade per i servizi di natura intellettuale (es. le consulenze), e per quelli di durata non superiore ai 2 giorni.</p>
Valutazione Rischi (Artt. 28-29)	<p>⇒ Rimandato l'obbligo di valutazione rischio stress lavoro-correlato, fino all'adozione degli appositi criteri, e comunque non oltre il 01/08/2010.</p> <p>⇒ Introdotta precisazione in merito alla "data certa" (oggetto di numerosi dubbi nella stesura iniziale del D.Lgs. 81/08); viene espressamente accettata l'apposizione di data certa con strumenti informatici (es. PEC). Inoltre, la data certa può essere sostituita dalla sottoscrizione contestuale del documento da parte di: Datore di Lavoro, Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, RLS ove presente, Medico Competente.</p> <p>⇒ Introdotta il termine massimo di 30 giorni per la rielaborazione del Documento di valutazione dei Rischi in caso di modifiche significative al processo produttivo, o di infortuni o malattie professionali.</p>
Diritti RLS (Art. 18)	<p>⇒ Modificato il diritto di consultazione del Documento di valutazione dei Rischi e del DUVRI: i documenti possono essere anche solo su supporto informatico e la consultazione deve avvenire in Azienda.</p>
Formazione e addestramento (Art. 37)	<p>⇒ Inserito in modo specifico l'obbligo di formazione e aggiornamento per i dirigenti.</p> <p>⇒ Abrogato l'obbligo di effettuare in azienda la formazione dei preposti.</p>
Sorveglianza sanitaria (Art. 41)	<p>⇒ Stralciato il divieto di visite mediche di idoneità preassuntive. N.B. Il divieto è comunque previsto dallo Statuto dei Lavoratori.</p> <p>⇒ Introdotta l'obbligo di visita di idoneità alla ripresa del lavoro dopo un'assenza per motivi di salute di durata maggiore di 60 giorni.</p>
Gestione emergenze (Art. 43)	<p>⇒ Inserito l'obbligo specifico del Datore di Lavoro di garantire che i mezzi di estinzione siano idonei alla specifica realtà.</p>